Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

DECRETO n. 1002 del 04 novembre 2026

AUTORIZZAZIONE ALL'ASSUNZIONE DI PERSONALE AI SENSI DELL'ARTICOLO 2 DELL'ORDINANZA COMMISSARIALE N. 289 DELL'8 LUGLIO 2026, IN FAVORE DELL'UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE DELLA REGIONE LAZIO.

Il **Commissario straordinario del Governo** per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016;
Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante *"Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016*", convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e successive modificazioni e integrazioni;
Visto l'art. 1, comma 570, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, recante "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028*", con il quale il termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, è prorogato fino al 31 dicembre 2026;
Visto l'art. 1, comma 590, della citata legge 30 dicembre 2025, n. 199, con il quale è stato aggiunto il comma 4-decies all'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, prorogando il termine dello stato di emergenza di cui al comma 4-bis fino al 31 dicembre 2026;
Visto, in particolare, l'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 189 del 2016, il quale prevede che per l'esercizio delle funzioni attribuite il Commissario Straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, adottate nell'ambito della cabina di coordinamento dell'articolo 1, comma 5, del medesimo decreto-legge, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo;
Visto, in particolare, l'articolo 50-bis, comma 1-ter, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e successive modificazioni e integrazioni, recante disposizioni in materia di assunzione di personale di tipo tecnico o amministrativo-contabile da impiegare nei servizi necessari alla ricostruzione;
Vista l'Ordinanza commissariale n. 96 del 1° aprile 2020, recante *«Autorizzazione all'assunzione di nuovo personale di tipo tecnico o amministrativo-contabile da impiegare esclusivamente nei servizi necessari alla ricostruzione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 50-bis, comma 1-ter del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189»*;
Visto, in particolare, l'articolo 2 della predetta Ordinanza n. 96/2020, che prevede che "*gli Uffici Speciali per la Ricostruzione ed i Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2 bis, del decreto-legge n.189/2016, nell'ambito della dotazione finanziaria di cui all'art. 1, comma 3, previa verifica della possibilità di avvalersi delle facoltà previste all'articolo 50-bis, comma 3, primo e secondo periodo, e all'articolo 3, comma 1, ottavo periodo, provvedono, secondo quanto previsto dal medesimo articolo 50-bis,alla selezione del personale di tipo tecnico o amministrativo-contabile, direttamente o con il supporto, in tutto o in parte, di un soggetto esterno specializzato la cui individuazione deve*

avvenire nel rispetto della normativa nazionale ed europea in materia di reclutamento nel pubblico impiego."

Vista l'Ordinanza PNC n. 17 del 14 aprile 2022, recante «Misure finanziarie, attuative e di supporto per la realizzazione degli interventi», e successive modificazioni e integrazioni, con particolare riferimento all'articolo 5, comma 3, lettera b), concernente le risorse destinate al personale di cui all'articolo 50-bis, comma 1-ter, del decreto-legge n. 189 del 2016;

Vista l'Ordinanza commissariale n. 289 dell'8 luglio 2026, recante "*Disposizioni urgenti riguardanti il personale ai sensi dell'articolo 50-bis, comma 1-ter, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189",* in particolare:

- l'art. 1, comma 1, lettera a), della predetta Ordinanza, che destina alla Regione Lazio, per l'anno 2026, n. 14 unità di personale, nel limite di spesa di euro 290.500,00 con decorrenza dall'adozione della medesima e fino al 31 dicembre 2026 e lettera b) che prevede, per l'anno 2027, la destinazione alla Regione Lazio di n. 14 unità di personale, nel limite di spesa di euro 581.000,00, subordinatamente all'ulteriore proroga della gestione straordinaria fino al 31 dicembre 2027;

Visto l'articolo 2, comma 1, dell'Ordinanza commissariale n. 289/2026, ai sensi del quale, nell'ambito delle unità di personale previste dall'articolo 1, il Commissario straordinario, sentiti gli Uffici Speciali per la Ricostruzione e i Comuni interessati, autorizza con decreto le assunzioni;

Vista la nota dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Regione Lazio, acquisita al protocollo commissariale n. CGRTS-0047428-A del 21 ottobre 2026, con la quale è stato trasmesso il decreto direttoriale n. A02113 del 16 ottobre 2026, ad oggetto "Presa d'atto e programmazione del fabbisogno di personale ai sensi dell'articolo 50-bis, comma 1-ter, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 e in attuazione dell'Ordinanza del Commissario Straordinario n. 289 dell'8 luglio 2026";

Preso atto che, con il sopramenzionato decreto direttoriale, l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Regione Lazio ha programmato un fabbisogno complessivo di n. 10 unità di personale, di cui n. 5 unità dell'Area Tecnica e n. 5 unità dell'Area Amministrativo-Contabile, da destinare alle attività connesse alla ricostruzione pubblica e privata;

Considerato che il fabbisogno rappresentato è motivato dall'incremento delle attività amministrative, tecniche, contabili e di controllo attribuite all'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Regione Lazio, anche in relazione all'attuazione degli interventi previsti dal Piano complementare al PNRR;

Dato atto che le n. 10 unità rientrano nel contingente complessivo di n. 14 unità di personale attribuito alla Regione Lazio dall'articolo 1 dell'Ordinanza commissariale n. 289 dell'8 luglio 2026**;**

Ritenuto, sulla base delle esigenze rappresentate dall'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Regione Lazio, di autorizzare l'assunzione di complessive n. 10 unità di personale di tipo tecnico o amministrativo-contabile, di cui n. 5 unità dell'Area Tecnica e n. 5 unità dell'Area Amministrativo-Contabile, da destinare al medesimo Ufficio, nel rispetto delle finalità e dei limiti finanziari previsti dall'Ordinanza commissariale n. 289 dell'8 luglio 2026;

Dato atto che, a seguito dell'autorizzazione delle già menzionate 10 unità di personale, residuano 4 unità nell'ambito del contingente complessivo di n. 14 unità attribuito alla Regione Lazio dall'Ordinanza commissariale n. 289 dell'8 luglio 2026, la cui destinazione sarà definita con successivi provvedimenti commissariali;

DECRETA

1. Di autorizzare, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, dell'Ordinanza commissariale n. 289 dell'8 luglio 2026, l'assunzione di complessive n. 10 unità di personale di tipo tecnico o amministrativo-contabile in favore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Regione Lazio, così ripartite:
    - n. 5 unità dell'Area Tecnica;
    - n. 5 unità dell'Area Amministrativo-Contabile.
2. Di stabilire che il personale di cui al punto 1 sia impiegato esclusivamente nello svolgimento delle attività e dei servizi necessari alla ricostruzione pubblica e privata, nonché nelle attività di supporto all'attuazione degli interventi previsti dal Piano complementare al PNRR, nei limiti e secondo le finalità stabilite dall'Ordinanza commissariale n. 289/2026.
3. Di stabilire che le assunzioni autorizzate con il presente decreto siano effettuate nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 2 dell'Ordinanza commissariale n. 289/2026 e delle procedure di selezione previste dall'articolo 2 dell'Ordinanza commissariale n. 96 del 1° aprile 2020, nonché della normativa vigente in materia di reclutamento del personale nelle pubbliche amministrazioni.
4. Di stabilire che l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Regione Lazio provveda agli adempimenti relativi al reclutamento, alla gestione del personale e alla rendicontazione delle spese sostenute, secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, dell'Ordinanza commissariale n. 289/2026.
5. Di dare atto che gli oneri derivanti dalle assunzioni autorizzate con il presente decreto trovano copertura nell'ambito delle risorse destinate alla Regione Lazio dall'articolo 1, comma 1, lettera a), dell'Ordinanza commissariale n. 289/2026, nel limite complessivo di euro 290.500,00 previsto per l'anno 2026, fermo restando il rispetto del contingente massimo di n. 14 unità di personale attribuito alla medesima Regione.
6. Di dare atto che, a seguito dell'autorizzazione delle n. 10 unità di personale di cui al presente decreto, residuano n. 4 unità nell'ambito del contingente complessivo assegnato alla Regione Lazio dall'Ordinanza commissariale n. 289/2026, la cui destinazione sarà definita con successivi provvedimenti commissariali, sulla base delle esigenze rappresentate dall'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Regione Lazio e dagli enti interessati.
7. Di dare atto che, per l'anno 2027, restano ferme le disposizioni dell'articolo 1, comma 1, lettera b), dell'Ordinanza commissariale n. 289/2026, subordinatamente all'ulteriore proroga della gestione straordinaria di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 189 del 2016.

8. Di trasmettere il presente decreto all'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Regione Lazio per gli adempimenti di rispettiva competenza, disponendone la pubblicazione sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo.

Il Commissario straordinario
Sen. Avv. Guido Castelli

Guido Castelli
04.11.2026
16:47:07
GMT+01:00